

Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

EMENDAMENTO INTERAMENTE SOSTITUTIVO  
E RITIRO EMENDAMENTI PROT. 20240001562  
DEL 22/02/2024  
APPROVATO III COMMISSIONE  
SEDUTA DEL 04/07/2024  
SM

Perugia, 3 luglio 2024

Al Presidente della  
III Commissione Consiliare permanente

SEDE

**Oggetto:** **Ritiro degli emendamenti all'atto n. 1828** – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Squarta e Pace concernente: “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”, presentati con **Nota prot. n. 20240001562 del 22.02.2024**. **Presentazione di emendamento interamente sostitutivo all'atto n. 1828.**


Con la presente si comunica il ritiro degli emendamenti presentati con Nota prot. n. 20240001562 del 22.02.2024 e si comunica, altresì, la presentazione di un nuovo emendamento, interamente sostitutivo del testo, all'atto n. 1828 come di seguito riportato:

**Emendamento:**

L'intero testo della proposta di legge di cui all'atto n. 1828 è sostituito dal seguente:

*“Art. 1  
(Oggetto e finalità)*

*1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali e dell'Unione Europea, riconoscendo la valenza del proprio patrimonio storico e artistico, delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale intangibile, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, all'interno del quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, sostenendo le diverse forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo e la crescita delle comunità umbre e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.*



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

*2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione offre adeguato e stabile sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione di attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo di progetti e programmi volti alla conoscenza storica del territorio regionale e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile connesse a tale conoscenza.*

*Art. 2  
(Definizioni)*

*1. Ai fini della presente legge per “rievocazione storica” si intende l’attività:*

*a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione ad un determinato territorio regionale;*

*b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di rievocazione, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici;*

*c) caratterizzata da pratiche performative come l’uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale ed intangibile del passato, l’organizzazione di eventi, palii, feste, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.*


*2. Ai fini della presente legge si intendono per “manifestazioni di rievocazione storica” tutti quegli eventi pubblici che possiedono le seguenti caratteristiche:*

*a) la rappresentazione scenica performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimenti a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie;*

*b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con un’ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, singoli o riuniti in associazioni;*

*c) il carattere aggregativo ed inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani e per la sostenibilità ambientale;*

*d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione.*



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

*3. Ai fini della presente legge si intendono per “associazioni di rievocazione storica” le associazioni del Terzo settore che hanno per fine statutario la valorizzazione della cultura materiale ed intangibile del proprio territorio, nel rispetto dei diversi saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie, mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l’organizzazione o la partecipazione attiva alle manifestazioni di cui al comma 2, o attraverso la creazione di reti collaborative a livello interregionale, nazionale o sovranazionale.*

*Art. 3*

*(Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell’Umbria)*

*1. E’ istituito presso la competente struttura della Giunta regionale l’Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell’Umbria, di seguito denominato Elenco regionale.*

*2. Alla cura dell’Elenco regionale, all’aggiornamento e alle eventuali cancellazioni, secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, provvede la competente struttura della Giunta regionale.*

*Art. 4*

*(Iscrizione delle associazioni nell’Elenco regionale)*

*1. Sono iscritte nell’Elenco regionale le associazioni senza fini di lucro in possesso dei seguenti requisiti:*


*a) essere costituite ed aver organizzato da almeno cinque anni una manifestazione di rievocazione storica;*

*b) essere iscritte nei registri del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale.*

*2. L’accertamento della perdita del requisito di cui al comma 1, lettera b) o l’accertata inattività dell’associazione per un periodo pari o superiore ai tre anni determinano la cancellazione dell’iscrizione dall’Elenco regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a).*

*3. L’iscrizione avviene mediante la presentazione della relativa domanda, redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e presentata dal legale rappresentante dell’associazione.*

*4. L’Elenco regionale e i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.*



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

*Art. 5*

*(Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria)*

*1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria di cui all'articolo 6, il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e tenuto conto della calendarizzazione di tutte le ricorrenze e commemorazioni civili e religiose di ciascuna annualità.*

*2. Il Comitato di cui all'articolo 6, per la formulazione della proposta di Calendario, provvede ad audire gli enti locali e le associazioni che organizzano manifestazioni di rievocazione storica affinché la distribuzione delle manifestazioni sia omogenea durante tutto l'anno e non comporti sovrapposizione e conflitto con eventi collaterali nell'ambito della comunità regionale.*

*3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria.*

*Art. 6*

*(Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria)*

*1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta. Fanno parte del Comitato:*

*a) il Presidente dell'Assemblea legislativa o suo delegato;*


*b) tre sindaci, o loro delegati, dei comuni sede di rievocazione storica, designati da ANCI Umbria, di cui due sindaci di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e un sindaco di un comune con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti;*

*c) due rappresentanti designati dall'AURS - Associazione Rievocazioni storiche umbre;*

*d) l'Assessore competente in materia di cultura o suo delegato;*

*e) l'Assessore competente in materia di turismo o suo delegato;*

*f) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, previa intesa con l'ente di appartenenza;*



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

*g) due esperti in materia di cultura e storia regionale locale, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Perugia e uno designato dall'Università per Stranieri di Perugia.*

*2. Il Comitato, che ha una durata pari a quella della legislatura regionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.*

*3. Il Comitato redige la proposta di Calendario di cui all'articolo 5 secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera b).*

*4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.*

*5. Ai membri facenti parte del Comitato di cui al comma 1 non è dovuta alcuna corresponsione di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.*

*Art. 7*

*(Supporto al funzionamento del Comitato)*

*1. La Giunta Regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 6.*

*Art. 8*


*(Somministrazione di alimenti e bevande)*

*1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle attività collaterali alle manifestazioni di rievocazione storica si applica la disciplina di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.).*

*Art. 9*

*(Contributi regionali)*

*1. La Regione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) concede contributi per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario di cui all'articolo 5.*



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

*2. La Regione concede altresì contributi ai progetti presentati da enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4, che siano finalizzati:*

- a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;*
- b) alla valorizzazione degli abiti storici e della tradizione specifici del territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di realtà museali ed espositive permanenti;*
- c) alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio degli abiti storici e di quello costituito da attrezzature e materiali.*

*3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).*

#### *Art. 10*

*(Attività di co-progettazione)*


*1. Al fine di realizzare specifici progetti funzionali all'attuazione delle manifestazioni iscritte nel Calendario di cui all'articolo 5, gli enti locali, in forma singola o associata, possono attivare, mediante avviso pubblico, forme di partenariato in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 4, attraverso procedimenti di co-progettazione, disciplinati dal capo IV della legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).*

*2. Per gli scopi di cui al presente articolo, gli enti locali determinano i contenuti dell'avviso pubblico contenente:*

- a) gli obiettivi generali e specifici dei progetti;*
- b) le aree di intervento;*
- c) la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali;*
- d) i requisiti per l'adesione ai progetti di co-progettazione.*

#### *Art. 11*

*(Promozione delle manifestazioni)*




Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

- 1. La Regione nell'ambito delle proprie attività di comunicazione, al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità alle manifestazioni iscritte nel Calendario di cui all'articolo 5, attiva specifiche campagne promozionali. La Giunta regionale può altresì definire con propria deliberazione un logo identificativo delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, stabilendone caratteristiche grafiche e modalità di utilizzo.*
- 2. Le campagne promozionali si articolano secondo il criterio generale della più ampia conoscenza delle manifestazioni, anche minori, organizzate sull'intero territorio regionale.*
- 3. La Regione sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, specifiche iniziative didattiche rivolte alle istituzioni scolastiche statali e paritarie finalizzate alla tutela e alla diffusione delle radici culturali regionali, nell'ottica di promuovere la conoscenza del patrimonio valoriale dei singoli contesti territoriali regionali.*
- 4. Le manifestazioni organizzate dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale, nonché quelle organizzate dagli enti locali, fanno parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria e devono essere inserite nell'ambito delle iniziative promozionali previste dalla legislazione turistica regionale.*

*Art. 12*

*(Disposizioni attuative)*

- 1. La Giunta regionale con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:*
  - a) determina le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale, nonché le modalità di cancellazione dell'iscrizione stessa, tenendo conto della definizione di manifestazione di rievocazione storica formulata all'articolo 2;*
  - b) disciplina i criteri e le modalità per la predisposizione della proposta di Calendario di cui all'articolo 5 da parte del Comitato;*
  - c) determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 9 privilegiando le manifestazioni di rievocazione storica e i progetti che:*
    - 1) promuovono e valorizzano la rappresentanza del territorio regionale e l'elemento storico rievocativo in ambito nazionale ed internazionale, all'interno dei vari progetti ammessi a contribuzione;*



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

*2) incorporino l'ampio concorso delle istituzioni locali, anche scolastiche, e del tessuto sociale, inteso come associazioni di promozione sociale senza fini di lucro e/o privati cittadini nella progettazione, nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività inerenti e correlati alla manifestazione;*

*3) privilegino i centri storici quali sedi principali degli eventi, ai fini della valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche legate alla comunità locale di riferimento e della promozione turistica, anche per effetto di attinenti manifestazioni che si protraggono nell'arco di tutto l'anno;*

*d) disciplina i caratteri delle campagne di promozione di cui all'articolo 11, comma 1;*

*Art. 13  
(Clausola valutativa)*

*1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale dell'Umbria, nonché di promozione delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni di rievocazione storica realizzate nell'ambito del territorio regionale.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa una relazione che descrive:*


*a) i contributi concessi nell'anno per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;*

*b) i progetti presentati dagli enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e finanziati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;*

*c) le iniziative attivate dagli enti locali in forma singola o associata, attraverso procedimenti di co-progettazione, per le finalità di cui alla presente legge;*

*d) le campagne promozionali realizzate ai sensi dell'articolo 11, con particolare riferimento alle iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, con l'indicazione delle risorse impiegate;*

*e) in ordine ai periodi di svolgimento ed ai comuni interessati dallo svolgimento delle manifestazioni di rievocazione storica, l'evoluzione dei flussi turistici e del relativo indotto.*



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

*3. I soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione previste dal presente articolo.*

*4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.*

#### *Art. 14*

*(Norme di prima applicazione)*

*1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2024, la proposta di calendario di cui all'articolo 5 è predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base degli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale di cui all'articolo 5 e all'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*2. In sede di prima applicazione, per la sola annualità 2024, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 9, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*


#### *Art. 15*

*(Norma finanziaria)*

*1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per le annualità 2024, 2025 e 2026 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2024-2026.*

*2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte mediante le risorse stanziare nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.*

*3. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati e trovano copertura mediante la legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

*(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).*

*Art. 16  
(Abrogazioni)*

*1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:*

*a) legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche);*

*b) articolo 7, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali.).*

*2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:*


*a) Reg. reg. 24 agosto 2012, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche));*

*b) Reg. reg. 19 maggio 2021, n. 4 (Ulteriori modificazioni al Reg. reg. 24 agosto 2012, n. 13 "Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche)").*

*3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime."*


*Art. 17  
(Entrata in vigore)*

*1. La presente legge ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria."*



### **Relazione illustrativa**

L'emendamento è volto a sostituire l'intero testo dell'atto n. 1828 sulla base dell'attività istruttoria svolta in relazione al medesimo. In generale vengono apportate correzioni di tipo formale al fine di rendere l'atto aderente al regole di tecnica legislativa e vengono corretti o integrati i riferimenti a leggi o norme di legge previste dall'Ordinamento nazionale e regionale. Nello specifico viene innanzitutto coordinato il testo degli articoli 3 e 4, chiarendo in particolare come l'elenco istituito presso la Giunta regionale faccia riferimento alle associazioni di rievocazione storica e non alle manifestazioni di rievocazione storica come previsto dall'atto base; viene poi ridefinito il procedimento di formazione del Calendario di cui all'articolo 5 chiarendo il ruolo svolto all'interno dello stesso rispettivamente dalla Giunta e dal Comitato di cui all'articolo 6, che viene a sua volta modificato al fine di rideterminare la composizione del suddetto Comitato e di specificarne le modalità di costituzione e di funzionamento. Vengono inoltre eliminati dall'articolato i riferimenti ai termini entro i quali devo essere espletati gli adempimenti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 con riferimento rispettivamente all'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica, all'approvazione del calendario e alla redazione della proposta di calendario, che saranno individuati per via regolamentare dalla Giunta regionale, al fine di rendere più agevole l'attuazione della legge. L'emendamento elimina altresì dall'articolato le disposizioni relative all'Osservatorio delle rievocazioni storiche dell'Umbria, poiché nell'ambito dell'attività istruttoria era emerso come le attività svolte da tale organismo fossero sovrapponibili a quelle svolte dal Comitato, mentre le disposizioni relative al logo identificativo sono eliminate dall'articolo 5 e inserite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 e vengono configurate non più come obbligatorie ma come mera possibilità attribuita alla Giunta regionale, al fine di evitare contrasti e di garantire il necessario coordinamento con quanto previsto dalla legislazione turistica regionale relativamente all'identità visiva della Regione. L'emendamento inserisce, inoltre, delle disposizioni transitorie finalizzate a consentire la concessione dei contributi per l'anno 2024, poiché visti i tempi di attuazione della legge e di costituzione del comitato di cui all'articolo 6 è necessario provvedere in tempi celeri alla definizione del calendario di cui all'articolo 5, la cui proposta è predisposta per il solo anno 2024 dalle strutture competenti della Giunta regionale sulla base del calendario annuale approvato ai sensi dell'abroganda l.r. n. 16/2009, e alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi medesimi, affidata per il solo anno 2024 ad una deliberazione della Giunta regionale. Infine viene rivisto l'impianto della clausola valutativa, vengono meglio specificati i contenuti delle norme regolamentari tramite cui la Giunta provvede a dare attuazione alla legge, vengono individuate in modo puntuale le leggi e le norme di legge oggetto di abrogazione, specificando come le disposizioni abrogate con la presente legge continuino ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle stesse, e viene stabilito che la



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

legge debba entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


### Relazione tecnica

**L'articolo 1** descrive l'oggetto e le finalità della proposta di legge. Il **comma 1** prevede che la Regione, nel riconoscere la valenza delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale intangibile, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, all'interno del quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, attraverso un adeguato e stabile sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione di tali attività, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale. Il **comma 2** prevede che la Regione offre adeguato e stabile sostegno attraverso interventi di natura contributiva e promozionale alle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione di attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo di progetti e programmi volti alla conoscenza storica del territorio regionale e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile connesse a tale conoscenza. La disposizione genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale che vengono quantificati nei successivi articoli della proposta di legge.

**L'articolo 2** contiene le definizioni di "rievocazione storica", "manifestazioni di rievocazione storica" ed "associazioni di rievocazione storica". Trattasi di disposizioni aventi carattere definitorio, che risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

**L'articolo 3** disciplina l'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria, istituito presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 4, comma 1** descrive i requisiti che le associazioni di rievocazione storica devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3. Il **comma 2** dispone che l'accertamento della mancanza del requisito dell'iscrizione al Registro degli enti del Terzo settore, ovvero o l'accertata inattività dell'associazione per un periodo pari o superiore ai tre anni determinano la cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco regionale. Il **comma 3** prevede che l'iscrizione nell'Elenco regionale avviene mediante la presentazione di apposita domanda redatta sulla base del modello predisposto dalla Giunta regionale, mentre il **comma 4** dispone che l'Elenco




Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

regionale e i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 5** disciplina il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica che si svolgono in Umbria e che sono organizzate dalle associazioni e dagli enti locali iscritti nell'Elenco regionale. In particolare, al **comma 1** si prevede che il calendario sia approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria di cui all'articolo 6 della proposta di legge. Il **comma 2** dispone che, ai fini della proposta di Calendario, il Comitato regionale provvede ad audire gli enti locali e le associazioni che organizzano manifestazioni di rievocazione storica nel territorio regionale, affinché la distribuzione delle manifestazioni sia omogenea durante tutto l'anno e non comporti sovrapposizioni con eventi collaterali nell'ambito della comunità regionale. Il comma 3 stabilisce che la Giunta regionale comunica il Calendario delle manifestazioni storiche alla Commissione consiliare competente, entro 15 giorni dalla sua definizione. Le disposizioni fin qui richiamate non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale: infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 5 ai componenti del Comitato regionale non spetta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborsi spese; quindi tutte le disposizioni hanno natura ordinamentale, senza impatto finanziario per il bilancio regionale.

**L'articolo 6** istituisce presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, quale organismo avente funzioni di programmazione, di consulenza e proposta. Il **comma 1** descrive la composizione del Comitato. Il **comma 2** dispone che il Comitato ha una durata pari a quella della legislatura regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il **comma 3** prevede che il Comitato formula la proposta di Calendario delle manifestazioni storiche da proporre alla Giunta regionale per l'approvazione. Il comma 4 dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato. Il **comma 5** stabilisce che ai membri del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese di qualunque tipo. Tutte le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 7** dispone che la Giunta Regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei lavori del Comitato regionale di cui all'articolo 6. In particolare si prevede che le riunioni del Comitato avvengano presso la direzione competente della Giunta regionale e con l'assistenza del personale deputato all'attuazione dell'intera legge. Pertanto, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.




Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

**L'articolo 8** stabilisce che per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle attività collaterali alle manifestazioni di rievocazione storica si applica la disciplina di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande). La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 9** prevede l'erogazione di contributi regionali da parte della Regione. In particolare, il **comma 1** prevede che la Regione concede contributi per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario di cui all'articolo 5. Il **comma 2** prevede invece la concessione di contributi per il finanziamento di progetti presentati da enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale finalizzati alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica, alla valorizzazione degli abiti storici e della tradizione specifici del territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di realtà museali ed espositive permanenti o alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio degli abiti storici e di quello costituito da attrezzature e materiali. Il **comma 3** dispone che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo siano disciplinati tramite il regolamento previsto dall'articolo 12 della proposta di legge. Le disposizioni di cui al presente articolo generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale, che vengono quantificati nella norma finanziaria (art. 15) vengono quantificati in euro 100.000 per ciascun anno del triennio 2024, 2025 e 2026.

**L'articolo 10** è dedicato alle forme di co-progettazione: il **comma 1** prevede che gli enti locali, in forma singola o associata, possano attivare, mediante avviso pubblico, forme di partenariato in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 4, attraverso procedimenti di co-progettazione al fine di realizzare specifici progetti funzionali all'attuazione delle manifestazioni di rievocazione storica; il **comma 2** dispone che per tali finalità, gli enti locali determinano i contenuti dell'avviso pubblico che deve contenere alcuni elementi previsti dalla norma. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 11, commi 1 e 2** stabiliscono che la Regione garantisce la massima diffusione delle manifestazioni iscritte nel Calendario, attivando specifiche campagne promozionali, in modo da garantire ampia conoscenza anche alle manifestazioni minori. Il **comma 3** prevede che la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, sostiene e promuove specifiche iniziative didattiche rivolte alle istituzioni scolastiche statali e paritarie finalizzate alla tutela e alla diffusione delle radici culturali regionali e la conoscenza dei singoli contesti regionali. Il **comma 4** dispone che le manifestazioni organizzate dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale, nonché quelle organizzate dagli enti locali, fanno parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria e devono essere inserite nell'ambito delle iniziative promozionali previste dalla



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**


legislazione turistica regionale. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni rientrano tra quelle complessivamente quantificate nell'articolo 15 della proposta di legge.

**L'articolo 12** prevede l'adozione di un regolamento di attuazione da parte della Giunta regionale che disciplini in dettaglio, le modalità di iscrizione all'Elenco, le modalità di predisposizione della proposta del Calendario da parte del Comitato, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi finanziari, nonché le caratteristiche delle campagne di promozione di cui all'articolo 11. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 13** contiene la clausola valutativa con la quale si prevede la predisposizione di una relazione annuale da parte della Giunta regionale sull'attuazione della legge e la sua trasmissione all'Assemblea legislativa. La predisposizione della relazione, nonché le attività di valutazione dell'Assemblea rientrano, tra le funzioni ordinarie dei due organi e non generano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 14** contiene norme transitorie e di prima applicazione. Il **comma 1** prevede che in sede di prima applicazione, la proposta di calendario di cui all'articolo 5 è predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base degli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale di cui all'articolo 5 e all'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), che viene abrogata dalla presente proposta di legge. Il **comma 2** dispone invece che, per la sola annualità 2024, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 9, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari.

**L'articolo 15** contiene la norma finanziaria con la quale si autorizza, al **comma 1**, la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2024-2026. Il **comma 2** descrive la copertura finanziaria della spesa che è individuata interamente con le risorse nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026. Il comma 3 stabilisce invece che per gli esercizi finanziari successivi al 2026, gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati e trovano copertura mediante la legge regionale di bilancio.



Gruppo assembleare  
**Fratelli d'Italia**

**L'articolo 16** dispone l'abrogazione della previgente legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) ed i regolamenti ad essa collegati. L'abrogazione non determina effetti di tipo finanziario in quanto tutte le risorse relative all'annualità 2024 a valere sulla l.r. 16/2009 risultano già completamente impegnati.

**L'articolo 17** è relativo all'entrata in vigore della legge che viene stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

I Consiglieri

Eleonora Pace

Marco Squarta